

MINISTERIO
DE HACIENDAGOBIERNO
DE COSTA RICADIRECCIÓN GENERAL
DE TRIBUTACIÓN

MEMORANDUM D'INTESA
PER LA COLLABORAZIONE TRA LA GUARDIA DI FINANZA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA DIREZIONE GENERALE DELLE IMPOSTE DEL MINISTERO DELLE FINANZE DELLA REPUBBLICA DI COSTA RICA

La Guardia di Finanza della Repubblica Italiana e la Direzione Generale delle Imposte del Ministero delle Finanze della Repubblica di Costa Rica, in seguito denominate congiuntamente "Parti" o, singolarmente, "Parte",

TENUTO CONTO dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, fatto a Roma il 15 dicembre 2003;

TENUTO CONTO dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 27 maggio 2016;

TENUTO CONTO che il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica sono parti della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, come emendata con Protocollo emendativo, fatto a Parigi il 27 maggio 2010;

TENUTO CONTO della necessità di intensificare - nel quadro della promozione di nuove forme di collaborazione a livello internazionale - le attività congiunte per contrastare le violazioni in materia economica e finanziaria, a tutela dei bilanci dei rispettivi Paesi;

HANNO RAGGIUNTO LA SEGUENTE INTESA:

ARTICOLO 1
(Scambio di informazioni e iniziative di collaborazione)

1. Le Parti, attraverso i punti di contatto indicati all'articolo 5, intendono collaborare al fine di:
 - a) fornire, di iniziativa o su richiesta dell'altra Parte, informazioni da cui possa ravvisarsi una probabile condotta contraria all'interesse economico o finanziario pubblico, in particolare le informazioni concernenti l'ambito fiscale (con particolare riguardo al contrasto della evasione ed elusione internazionale);
 - b) mettere a disposizione dell'altra Parte le proprie conoscenze tecnico – professionali per facilitare lo sviluppo delle attività di cooperazione;
 - c) intraprendere qualsiasi iniziativa utile a identificare e localizzare i patrimoni e beni, frutto delle relative condotte illecite.

2. Per “informazione” si intende ogni dato, elemento o notizia comunque conosciuto, che appaia direttamente o indirettamente correlato alle condotte fraudolente ricomprese nell’ambito di applicazione del presente Memorandum d’intesa, così come definite dalle rispettive legislazioni nazionali delle Parti.
3. Le parti collaborano altresì ai fini del rafforzamento della tutela della sicurezza economico – finanziaria.

ARTICOLO 2

(Utilizzabilità e natura delle informazioni)

Le informazioni ottenute in base al presente Memorandum d’intesa, saranno trattate come segue:

- a) non possono essere utilizzate nei procedimenti amministrativi, tributari o giurisdizionali, né trasmesse ad Enti diversi dall’Autorità che le riceve ovvero allegate e/o richiamate in atti che possono divenire oggetto di accesso a dati e documenti;
- b) se ritenute d’interesse, possono essere utilizzate dalle Parti per l’avvio di attività nell’ambito delle specifiche competenze attribuite dai rispettivi ordinamenti, nel pieno rispetto della normativa nazionale di ciascuna Parte e del diritto internazionale applicabile;
- c) hanno natura confidenziale, sono coperte dal segreto d’ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di tale natura dalle rispettive legislazioni nazionali degli Stati delle Parti.

ARTICOLO 3

(Trasferimento di dati personali)

1. Le Parti potranno procedere allo scambio di dati personali solo per le seguenti finalità:
 - a) tutelare un interesse vitale dell’interessato o di un’altra persona fisica;
 - b) salvaguardare i legittimi interessi dell’interessato quando previsto dalla legislazione nazionale di una Parte;
 - c) prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica delle Parti o di un Paese terzo;
 - d) in situazioni specifiche, ai fini di mirate attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati ed esecuzione delle sanzioni penali presso una Parte, oppure per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.
2. Ciascuna Parte garantirà la protezione dei dati personali ricevuti dall’altra Parte per lo svolgimento delle attività di formazione di cui all’articolo 7, non trasferendoli a soggetti terzi e, comunque, non trattandoli in modo incompatibile con le finalità del presente Memorandum d’intesa senza il previo consenso scritto dell’altra Parte.

ARTICOLO 4

(Lingua)

Le richieste di informazioni nell’ambito del presente Memorandum d’intesa e i relativi documenti possono essere redatti nella lingua nazionale della Parte richiedente.

ARTICOLO 5

(Punti di contatto)

1. La collaborazione oggetto del presente Memorandum d’intesa non si sovrappone ai *network* ufficiali di polizia o ad altre forme di cooperazione internazionale di polizia tra le Parti.



2. Salvo che la Parte interessata non designi altro punto di contatto per l'attuazione del presente Memorandum d'intesa, saranno competenti:
 - a) per la Guardia di Finanza della Repubblica Italiana, il Capo del II Reparto del Comando Generale;
 - b) per la Direzione Generale delle Imposte del Ministero delle Finanze della Repubblica di Costa Rica, il Direttore Generale.
3. I suddetti punti di contatto si notificheranno reciprocamente l'eventuale designazione o modifica della delega di competenza ad altri soggetti.

ARTICOLO 6

(Esonero dallo scambio di informazioni)

Nell'ambito del presente Memorandum d'intesa ciascuna Parte non fornirà informazioni né presterà assistenza all'altra, nei seguenti casi:

- a) quando sui fatti che formano oggetto della collaborazione si stiano svolgendo indagini da parte delle Autorità giudiziarie del Paese della Parte richiesta;
- b) quando l'accettazione della richiesta di assistenza sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla sovranità, alla sicurezza, all'ordine pubblico o agli interessi essenziali dello Stato della Parte richiesta.

ARTICOLO 7

(Scambio di esperienze professionali e *capacity building*)

Al fine di incrementare le reciproche competenze specialistiche negli ambiti di collaborazione di cui all'articolo 1, comma 1, ciascuna Parte promuoverà e intensificherà la qualificazione, l'istruzione e la formazione professionale del personale addetto alle ispezioni fiscali, incaricato dello scambio di informazioni o dell'attuazione degli standard fiscali internazionali da applicare attraverso:

- a) la realizzazione di corsi di specializzazione e aggiornamento;
- b) la partecipazione reciproca a seminari, conferenze, eventi internazionali e nazionali o giornate accademiche;
- c) lo scambio di buone prassi e visite di lavoro;
- d) l'organizzazione di stage all'estero per periodi di tempo definiti congiuntamente dalle Parti.

ARTICOLO 8

(Natura e diritto applicabile)

1. Il presente Memorandum d'intesa non costituisce un accordo internazionale da cui derivano diritti e obblighi di diritto internazionale. Nessuna clausola del presente Memorandum d'intesa è interpretata e attuata quale obbligo o impegno giuridicamente vincolante per le Parti.
2. Il presente Memorandum d'intesa sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e costaricana, nonché del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

ARTICOLO 9

(Spese)

Le spese relative all'attuazione del presente Memorandum d'intesa sono sostenute dalle Parti, in conformità alle relative leggi nazionali, nei limiti delle rispettive disponibilità ordinarie di bilancio e non comportano, in ogni caso, costi aggiuntivi per i rispettivi bilanci ordinari dello Stato.



ARTICOLO 10
(Efficacia)

1. Il presente Memorandum d'intesa acquista efficacia alla data della firma e rimarrà valido per un periodo di tempo indeterminato, a meno che una della Parti non notifichi all'altra la propria intenzione di porvi fine tre (3) mesi prima della data prevista per la cessazione.
2. Le Parti possono emendare il presente Memorandum d'intesa per iscritto di comune intesa.

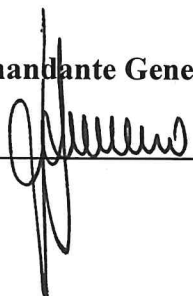
ARTICOLO 11
(Divergenze interpretative)

Eventuali divergenze in relazione all'interpretazione e/o all'applicazione del presente Memorandum d'intesa saranno risolte amichevolmente attraverso consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.

Firmato a ROMA, il 12 DIC. 2024, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per la Guardia di Finanza
della Repubblica Italiana

Il Comandante Generale



Per la Direzione Generale delle Imposte
del Ministero delle Finanze della Repubblica di
Costa Rica

Il Direttore

